

REGOLAMENTO PER LA FUNZIONE DELLE SEZIONI SOCI
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 07 MAGGIO 2005

Articolo 1

Qualora La Cooperativa abbia i requisiti di cui all'articolo 27 punto 1) dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei soci interessati, potrà costituire sezioni separate omogenee dei Soci, che si identificano con l'assemblea separata e formano unità organiche del corpo sociale. Le sezioni hanno *altresì* lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo dell'organizzazione cooperativa;
- b) di instaurare e coltivare rapporti organici tra Consiglio di Amministrazione e la peculiarità dei Soci;
- c) di stimolare l'attività e la partecipazione dei Soci ai problemi ed alla vita della Cooperativa, per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività;
- d) di rendere i Soci partecipi degli scopi sociali in modo collegiale ed organico;
- e) di facilitare lo svolgimento di tutti gli adempimenti statutari e di legge.

Articolo 2

In conformità a quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto sociale, la Sezione comprende i Soci residenti nella provincia e comunque nel territorio delimitato dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento, i Soci di una Sezione, delimitata nel territorio della medesima provincia, che si riduca ad un numero minore di 50 saranno dal Consiglio di Amministrazione assegnati alla sezione più vicina.

Articolo 3

La sezione Soci è la struttura di base competente per qualsiasi designazione di rappresentanza locale.

Articolo 4

Le assemblee di sezione sono convocate da Consiglio di Amministrazione come assemblee separate o parziali dell'assemblea generale dei Soci sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria.

Indipendentemente dalle predette convocazioni, le assemblee delle sezioni soci possono essere convocate anche singolarmente ed autonomamente per la trattazione delle materie inerenti gli scopi sociali e riguardanti più direttamente la sezione Soci e per esprimere pareri consultivi al Consiglio di Amministrazione relativi all'attività cooperativa della località o della zona di competenza della sezione.

In tale caso la data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono fissati dal Presidente del Consiglio *di Amministrazione* o da un suo delegato componente il Consiglio stesso, che le convoca, sentito il Comitato di Sezione.

Articolo 5

L'assemblea dei soci della Sezione elegge a maggioranza assoluta, scegliendolo fra i propri Soci, il Comitato di Sezione, *formato* almeno da tre *componenti*.

Il numero massimo dei componenti il Comitato è stabilito di volta in volta dalle assemblee stesse; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 6

Il Comitato della Sezione *nomina un* presidente e un segretario.

Articolo 7

Ogni controversia fra il Comitato e i Soci è demandata per una possibile composizione al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Per ogni sezione soci deve essere tenuto nei modi di legge, in aggiunta a quelli sociali generali:

- a) il libro soci di sezione, nel quale devono essere riportate e trascritte per ogni socio della sezione ammesso dal Consiglio di Amministrazione, le medesime indicazioni ed annotazioni prescritti per il libro generale dei soci, del quale costituiscono un particolare;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee di sezione sul quale dovranno essere trascritti i verbali delle assemblee separate anche se redatti per atto pubblico;
- c) Il libro dei verbali delle adunanze del Comitato di Sezione.

Articolo 9

Le assemblee *separate* di cui al 1° comma dell'articolo 4 del presente Regolamento sono convocate come previsto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale.

Per le *altre* assemblee di cui all'articolo 4 sopra citato sono effettuate mediante avviso da affiggere presso la sede sociale e presso ciascun fabbricato almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Articolo 10

Il trasferimento dei Soci da parte del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, è effettuato con la garanzia del mantenimento della prima data di iscrizione del Socio.